



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CATANIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA	
D.L. Protocollo Generale	
18 LUG. 2014	
Prot. 88718	Tit. I Cl. 13
Rep. Decreti 2987	

IL RETTORE

- Visto l'art.9 del D.L. 1.10.1973, convertito con modificazioni nella Legge 30.11.1973, n. 766, e successive modificazioni;
- visto l'art.1 lettera "C" della Legge 28 giugno 1977, n. 394, relativo alle elezioni di due rappresentanti degli studenti in seno al Comitato per lo sport universitario;
- visto l'art.10 del D.P.R. 10.3.1982, n.162;
- vista la Legge 11 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240;
- visto il vigente Regolamento elettorale emanato con D.R. del 26 gennaio 1993, e s.m.i;
- visto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania emanato con D.R. n.4957 del 28 novembre 2011, e s.m.i.;
- visto il Regolamento elettorale di Ateneo emanato con D.R. 5340 del 23 dicembre 2011, e s.m.i;

D E C R E T A

ART.1

Sono indette nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 le votazioni per le elezioni di due rappresentanti degli studenti in seno al Comitato per lo sport universitario, per il biennio accademico 2014/2016:

ART.2

Con successivo provvedimento rettorale saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi elettorali.

ART.3

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.

ART.4

La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata presso il competente ufficio elettorale (Palazzo Centrale dell'Università-piano terra) **entro il termine perentorio delle ore 12.00 di giovedì 18 settembre 2014. Le liste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.**

I Regolamenti elettorali in premessa citati prevedono che:

- le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale;
- ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla;
- non é ammessa la lista contenente denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza;
- le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno 75 studenti aventi diritto al voto;

- le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autenticate dei candidati per accettazione e dall'indicazione di almeno un presentatore, avente diritto al voto, in qualità di responsabile, con firma autenticata di accettazione da parte dello stesso;
- ogni studente può presentare una sola lista;
- le liste dei candidati e le liste dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e il cognome dello studente, il corso da questi frequentato e il numero di matricola universitaria, laddove esistente;
- sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati;
- le liste dei candidati devono essere presentate all'Ufficio elettorale non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni;
- l'ufficio elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione;
- le liste e le relative candidature, riscontrate regolari dall'ufficio elettorale, saranno rese note, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni;
- avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da proporsi entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al responsabile di lista. La Commissione si pronuncia nelle 24 ore successive.

ART.5

L'elenco nominativo di tutti gli elettori, con l'indicazione del corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni all'Albo telematico dell'Ateneo.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.

ART.6

Per le funzioni di scrutatore, tutti gli studenti interessati, aventi elettorato attivo, possono presentare istanza all'Ufficio elettorale entro le ore 12,00 del 27 settembre 2014; con successivo avviso saranno rese note le modalità con cui gli stessi potranno presentare l'istanza di cui sopra.

L'estrazione dei nominativi degli scrutatori effettivi e dei supplenti avverrà, in seduta pubblica, alle ore 18,00 del 6 ottobre 2014.

I nominativi dei rappresentanti di lista devono essere comunicati all'Ufficio elettorale dal responsabile della relativa lista entro le ore 12,00 dell'8 ottobre 2014.

ART.7

Le operazioni di voto nei seggi, ai quali sono ammessi tutti gli studenti in possesso dell'elettorato attivo, come richiesto dal precedente art.3 del presente bando, avranno luogo nei giorni 13 e 14 ottobre 2014, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno 15 ottobre 2014 con inizio alle ore 9.00.

ART.8

In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni prosegue regolarmente l'attività didattica dell'Ateneo, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere rinviati.

Sono, altresì, sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggi elettorali.

ART.9

L'elettore deve presentarsi al seggio munito di un documento valido di riconoscimento (**carta di identità, passaporto, patente di guida**) e lo consegna al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità.

Il Presidente o un componente del seggio consegna a ciascun votante le schede elettorali.

Effettuata la votazione, le schede devono essere ripiegate accuratamente e restituite al presidente o ad uno dei componenti del seggio che le inserisce in presenza dell'elettore nelle apposite urne sigillate. L'elettore appone la firma sull'apposita colonna dell'elenco dei votanti per l'annotazione dell'avvenuta votazione.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

L'elettore dovrà indicare in modo chiaro ed inequivocabile la lista votata.

L'elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia scritto un nominativo appartenente ad una lista, si intende votata la lista alla quale appartiene il candidato prescelto.

Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del candidato prescelto.

Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle prescritte o prive di bollo o non vidimate dal Presidente o dal Segretario del seggio;
- b) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) che esprimano il voto per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

In caso di contestazione di un voto, il presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio o il rappresentante di lista che ha sollevato la contestazione formula il suo rilievo nell'apposito verbale.

La votazione comporta l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel numero massimo previsto dall'art. 1 quando si raggiungono le seguenti percentuali degli aventi diritto al voto: 20% per le Università fino a 20.000 iscritti; 15% per le Università da 20.000 a 50.000 studenti; 10% per le Università con oltre 50.000 studenti.

La votazione è valida anche quando la percentuale dei votanti sia inferiore ai predetti quorum; in tal caso il numero dei rappresentanti è ridotto proporzionalmente, con arrotondamento all'intero inferiore. Resta comunque ferma la presenza di almeno uno Studente in seno all'Organo.

ART.10

Avverso i risultati si potrà far ricorso alla competente Commissione elettorale di cui al successivo art.11 del presente decreto.

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati, entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati all'Albo telematico di Ateneo, all'Ufficio elettorale, che, unitamente alla competente Commissione elettorale, si pronuncia in prima istanza. Avverso tale decisione è ammesso ricorso, entro 5 giorni, al Senato accademico, il quale si pronuncia in via definitiva.

ART.11

Con successivo provvedimento rettorale sarà costituita la Commissione elettorale, composta da tre funzionari dell'amministrazione universitaria, di cui uno è il responsabile dell'ufficio elettorale.

ART.12

Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia ai Regolamenti elettorali citati nelle premesse.

Catania, 18 LUG. 2014

IL RETTORE

(prof. G. Pignataro)

